

ASSICURAZIONE

"RESPONSABILITA' CIVILE TERZI"

"RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI"



UNIONCAMERE
TOSCANA

Contraente: UNIONCAMERE
Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze
Tel. 055-46881 Fax 055-4688.298
Codice Fiscale: 84000730485

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- Effetto Polizza dalle ore 24 del: 30 Giugno 2023
- Scadenza polizza alle ore 24 del: 30 Giugno 2024

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	4
01. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
01.01. Variazione del Rischio	5
01.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
01.03. Clausola di Recesso.....	5
01.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave	6
01.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	6
01.06. Modifiche dell'Assicurazione	6
01.07. Regolazione del premio.....	6
01.08. Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
01.09. Periodo di assicurazione	7
01.10. Ispezione delle Cose Assicurate.....	7
01.11. Oneri Fiscali	7
01.12. Foro competente e norme applicabili	7
01.13. Interpretazione del contratto.....	7
01.14. Rinuncia alla rivalsa	7
02. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	7
02.01. Oggetto dell'assicurazione.....	7
02.02. Massimali di garanzia.....	7
02.03. Descrizione del rischio.....	8
02.04. Attività complementari	8
03. Condizioni particolari RCT	9
03.01. Responsabilità civile personale di Quadri, Dirigenti e Dipendenti	9
03.02. Lesioni subite dai presta tori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL ...	9
03.03. Soggetti non considerati terzi.....	9
03.04. Causale incendio	9
03.05. Altri lavoratori.....	9
03.06. Danni da partecipazione occasionale.....	9
03.07. Cessione di lavori in subappalto.....	10
03.08. Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti.....	10
03.09. Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente	10
03.10. Proprietà di fabbricati c gestione adibiti a pubblici servizi e non *	10
03.11. Committenza veicoli	10
03.12. Estensione territoriale.....	11
03.13. Lavori presso terzi	11
03.14. Danni da furto	11
03.15. Danni alle cose in consegna e/o custodia.....	11
03.16. Danni a mezzo sotto scarico o scarico.....	11
03.17. Danni a condutture ed impianti sotterranei	11
03.18. Danni da cedimento, franamento o vibrazione del terreno	11
03.19. Danni da interruzione o sospensione di attività.....	11
03.20. Danni subiti dai professionisti e consulenti	11
03.21. Inquinamento accidentale	11
03.22. Veicoli dei dipendenti.....	12
03.23. Gestione delle vertenze di danno	12
03.24. Prove ed esami per l'assunzione di personale	12
03.25. Rinuncia alla rivalsa	12
03.26. RC per danni ad atti e documenti di terzi	12

04.	ESCLUSIONI RCT	12
04.01.	Rischi esclusi dall'assicurazione	12
05.	ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (RCO)	13
05.01.	Oggetto dell'assicurazione	13
05.02.	Massimali di garanzia	13
06.	CONDIZIONI PARTICOLARI	13
06.01.	Lavoratori interinali	13
06.02.	Malattie professionali	13
06.03.	Limiti territoriali	13
07.	NORME COMUNI ALLE SEZIONI A e B	13
07.01.	Rivalsa INPS	13
07.02.	Conteggio del premio comprensivo di accessori e tasse	13
08.	NORME DIVERSE	14
08.01.	Clausola broker	14
08.02.	Produzione di informazioni sui Sinistri	14
08.03.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti	15
09.	SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE	15
09.01.	Franchigia Frontale RCT/RCO	15
10.	Somme assicurate e premi netti annui	16

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e in particolare:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- Il rappresentante legale del Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e di personale, i soggetti con contratto di collaborazione, i prestatori di lavoro intermittente (job on call), i lavoratori a tempo parziale (part-time) e a lavoro ripartito (job sharing) e in associazione in partecipazione;
- I prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i parasubordinati, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili, il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati.
- Tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i volontari del servizio civile, addetti ai servizi di vigilanza e simili, le famiglie cui il Contraente affida minori a fini assistenziali quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- Gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
- Le associazioni di volontariato che collaborino con il Contraente nell'ambito delle attività promosse e/o organizzate dall'ente nonché gli aderenti a tali organizzazioni per la responsabilità civile che possa addebitarsi.

Broker: il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Franchigia: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal contraente alla Società;

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;

Scoperto: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Società: l'impresa assicuratrice;

01. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

01.01. Variazione del Rischio

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

01.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alla franchigia, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del Contratto a decorre dalla nuova annualità.

01.03. Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La Facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative

ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

01.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art.1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

01.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2019, con copertura dalla stessa data anche se la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi.

Il termine di comporta di 45 giorni resta valido per le successive scadenze e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

01.06. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

01.07. Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **90** giorni dalla fine di ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dal Contraente nei **90** giorni dalla presentazione della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta, o dalla Società entro 30 giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

01.08. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

01.09. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 30/06/2023 e scadrà alle ore 24.00 del 30/06/2024. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo; salva la possibilità dell'Ente di chiedere ed ottenere alla scadenza una proroga di mesi 3 alle condizioni tecniche ed economiche in corso per consentire l'espletamento della procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Si dà atto che in caso l'Ente contraente sia soggetto a scioglimento o trasformazione, il contratto potrà cessare su richiesta della contraente con preavviso di 60 giorni.

01.10. Ispezione delle Cose Assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

01.11. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

01.12. Foro competente e norme applicabili

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

01.13. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

01.14. Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti ed i fornitori;
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
- Eredi dell'Assicurato;
- Proprietari di locali e/o beni dati all'Assicurato in uso, noleggio, locazione, leasing, comodato o simili.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, salvo sempre il caso di dolo.

02. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**02.01. Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione elencata nella "descrizione del rischio" e nell'ambito dei seguenti massimali:

02.02. Massimali di garanzia

€ 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro) per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose e/o animali di loro proprietà;

Con limite di:

€ 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

€ 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro) per danni a cose e/o animali anche se appartenenti a più persone.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

02.03. Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata alla UnionCamere Toscana, per lo svolgimento dei compiti che per legge, regolamento, statuto e per legittime delibere e/o determine e/o convenzioni degli organi competenti (amm.ri, segretario, direttore, dirigenti, funzionari) ad essa attengono. Sono comprese le attività e i servizi di carattere amm.vo, sociale e assistenziale e tutte le attività accessorie complementari, connesse e collegate preliminari e conseguenti alle principali comunque e ovunque svolte.

La garanzia comprende a solo titolo esemplificativo e non limitativo i seguenti rischi:

- a) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione e gestione di terreni;
- b) proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti e attrezzature;
- c) proprietà e uso di biciclette, veicoli a mano e a trazione animale;
- d) committenza dei lavori edili, stradali e fognature eseguite da ditte appaltatrici dell'Unioncamere Toscana;
- e) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, sempre che l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
- f) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità Civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi;
- g) proprietà e/o gestione di musei e biblioteche, uffici, magazzini e ogni altro locale.

02.04. Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti a :

- h) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio dei veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 154.94 per ciascun veicolo con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
- i) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
- j) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- k) alla gestione della mensa, dei bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- l) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- m) alla proprietà e/o uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche se trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per

tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito nei "Rischi esclusi dall'assicurazione" - punti 3) e 4);

- n) all'esistenza di depositi, officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Ente;
- o) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- p) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative esclusa l'organizzazione in proprio di gite.

03. Condizioni particolari RCT

03.01. Responsabilità civile personale di Quadri, Dirigenti e Dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di tutte le figure sopra indicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la sezione RCT.

La garanzia si intende altresì estesa alla Responsabilità Civile personale dei Dirigenti, quadri, preposti e dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi derivante dall'espletamento dell'incarico di responsabile della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la RCO.

03.02. Lesioni subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30/06/95 n.1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e ssmm.

03.03. Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT esclusivamente le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

03.04. Causale incendio

La polizza comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. In caso di coesistenza di garanzia ricorso terzi ed operatività della stessa la presente garanzia opererà in differenza di limiti e di condizioni.

03.05. Altri lavoratori

L'assicurazione comprende la responsabilità Civile per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da lavoratori parasubordinati e con contratti a progetto, da lavoratori con rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, volontari del servizio Civile, militari, ed altri soggetti o Associazioni dei quali l'assicurato si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Anche i soggetti indicati nel presente titolo sono considerati terzi agli effetti di questa estensione di garanzia, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e/o lesioni personali in occasione di lavoro. La terzietà opera anche nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a).

03.06. Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato:

- a) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavoro di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

03.07. Cessione di lavori in subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati ai terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono lavori nei cantieri dell'assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

03.08. Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti

La garanzia comprende i danni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

03.09. Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

03.10. Proprietà di fabbricati e/o gestione adibiti a pubblici servizi e non

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o gestore dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi relativi all'esistenza di:

- 1) impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- 2) antenne radiotelevisive;
- 3) aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- 4) giochi per bimbi.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da:

- 1) spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- 2) umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali;
- 3) trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 258,13 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 154.937,07.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ssmm e/o integrazioni e sempre che l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori.

03.11. Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, autocarri, motocarri e di altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P. R. A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alla persone trasportate, e anche per danni cagionati con l'uso di biciclette.

03.12. Estensione territoriale

L'Assicurazione prestata è estesa al mondo intero.

03.13. Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi i danni:

a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori stessi, che per volume o peso, non possano essere rimosse;

da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose.

03.14. Danni da furto

La garanzia è operante per la responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi, da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Per questa estensione viene fissato un massimo risarcimento annuo di € 50.000,00.

03.15. Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di Terzi in conseguenza o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

03.16. Danni a mezzo sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00.

03.17. Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 516,46, il massimo di € 5.164,57, e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00.

03.18. Danni subiti dai professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

03.19. Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 516,46, il massimo di €5.164,57, e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45.

03.20. Veicoli dei dipendenti

La garanzia è operante anche per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

03.21. Gestione delle vertenze di danno

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti di un quarto della somma assicurata.

Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e per tutti i gradi di giudizio. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo o su proposta del Contraente. I legali e i tecnici dovranno fornire al Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Società s'impegna a confrontare con il referente designato dal Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi. Il Contraente s'impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla miglior gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

03.22. Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

03.23. Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi per sinistri liquidati ai sensi di polizza, fermo restando l'analogo diritto spettante all'Assicurato per legge, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei lavoratori a rapporto interinale, del personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, dei militari e degli Amministratori dell'Assicurato, autori del fatto dannoso.

03.24. RC per danni ad atti e documenti di terzi

La garanzia si intende estesa ai danni cagionati ad atti e documenti di terzi in conseguenza di consegna, conservazione e/o smarrimento degli stessi.

Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00.

04. ESCLUSIONI RCT

04.01. Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) non comprende i danni:

- 1) Da furto, salvo che non sia operante la clausola di cui al punto 03.14;
- 2) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 3) Da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 4) Verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamento energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.).
- 5) In conseguenza di Guerra insurrezione guerra civile.

05. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (RCO)

05.01. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danno non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni e D.Lgs.38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 197/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura l'inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti.

L'Assicurazione Responsabilità Civile Operai vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

05.02. Massimali di garanzia

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero degli infortunati e con il limite di: € 5.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro colpito da infortunio .

06. CONDIZIONI PARTICOLARI

06.01. Lavoratori interinali

La garanzia RCO si intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916, i lavoratori interinali verranno considerati terzi.

06.02. Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato. La garanzia è efficace anche per le malattie nate in data precedente all'effetto della presente assicurazione, a condizione che il risarcimento venga chiesto al Contraente per la prima volta in vigenza del presente contratto.

06.03. Limiti territoriali

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero. Qualora l'INAIL non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati terzi.

07. NORME COMUNI ALLE SEZIONI A e B

07.01. Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione RCT che l'assicurazione RCO vale per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art 14 della legge 12/06/84 n. 222.

07.02. Conteggio del premio comprensivo di accessori e tasse

Il premio viene determinato in base alle retribuzioni globali lorde del personale dipendente preventivato in **€ 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00 Euro)** e rimane soggetto a regolazione.

Sull'importo delle retribuzioni è applicato il tasso lordo del _____ pertanto il premio lordo è € _____

Accessori e imposte € _____

Premio finito: € _____

08. NORME DIVERSE

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

08.01. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla Ditta stessa.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e la regolazione, verrà effettuata dal Contraente alla BNI Broker Net Italia S.r.l. che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D.Lgs. 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiata presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'art. 55 del regolamento ISVAP 5/2006.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI Broker Net Italia S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BNI Broker Net Italia S.r.l. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile

08.02. Produzione di informazioni sui Sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- la data di accadimento dell'evento
- la data della denuncia
- la tipologia dell'evento
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)

-l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
- b) sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in

assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 500 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministratore, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

08.03. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della L. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente Z7E3B97852. Ed ove obbligatorio il Codice Unico Progetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D.Lgs. 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

09. SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

09.01. Franchigia Frontale RCT/RCO

Ove non diversamente previsto verrà applicata per qualsiasi sinistro risarcibile a norma della sezione RCT e della sezione RCO una franchigia frontale pari a € 500,00.

10. Somme assicurate e premi netti annui

	SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	MASSIMALI	RETRIBUZIONI	TASSI %	PREMIO ANNUALE
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 2.500.000,00	€ 245.000,00		
a)	per persona	€ 2.500.000,00			
b)	per cose o animali	€ 2.500.000,00			
	SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI				
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 2.500.000,00	€ 245.000,00		
a)	per persona	€ 2.500.000,00			

Premio € _____

Fatto in Quattro originali a _____ il _____.

IL CONTRAENTE**LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI****LE COASSICURATRICI**

OFFERTA TECNICA

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BNi Broker Net Italia Srl

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

OFFERTA ECONOMICA

	SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	MASSIMALI	RETRIBUZIONI	TASSI %	PREMIO ANNUALE
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 2.500.000,00	€ 245.000,00		
a)	per persona	€ 2.500.000,00			
b)	per cose o animali	€ 2.500.000,00			
	SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI				
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 2.500.000,00	€ 245.000,00		
a)	per persona	€ 2.500.000,00			

Premio€ _____

Per complessivi:

Premio totale Euro _____ di cui imposte _____

Riparto di coassicurazione:

- _____ - _____ %
 - _____ - _____ %
 - _____ - _____ %

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....